

**COMUNE DI PRAY**

Provincia di Biella

---

**CAPITOLATO SPECIALE  
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E  
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI  
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (IVI COMPRESA LA  
MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI)**

**PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2021**

## **Art. 1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni (ivi compresa la materiale affissione dei manifesti).

Qualora nel corso della contratto, o prima dell'effettivo avvio della gestione, fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione delle entrate oggetto di affidamento, in altra/altre tipologie di entrata, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione, le parti potranno concordare una rimodulazione dei corrispettivi in modo da ripristinare il precedente sinallagma contrattuale, tenuto conto anche dei maggiori o minori oneri per la gestione.

Dette disposizioni si applicheranno anche nel caso di una variazione del quadro normativo tributario a seguito della progressiva introduzione ed applicazione del federalismo fiscale, come ad esempio l'introduzione e la regolamentazione della cosiddetta I.M.U. secondaria.

La gestione dovrà essere svolta in conformità al capo I del Decreto Legislativo 507/1993, al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, al R.D. 14.04.1910, n. 639, alla normativa vigente e di settore, ai regolamenti comunali che li disciplinano.

## **Art. 2 - Durata della concessione**

La concessione ha durata dal 01.01.2020 e scadenza al 31.12.2021

Scaduto il predetto termine la concessione si intenderà risolta senza obbligo di disdetta.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo di un anno, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'impresa si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Al termine della concessione, il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di competenza.

## **Art. 3 - Corrispettivi**

Il servizio è affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone annuo netto fisso pari a 5.200,00 € (cinquemiladuecento/00). I versamenti a favore del Comune dovranno essere effettuati

alla Tesoreria comunale in rate trimestrali uguali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il canone convenuto potrà essere ragguagliato in misura proporzionale all'incremento deliberato.

#### **Art. 4 - Cauzione**

A garanzia del versamento del canone contrattuale, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente bando e del capitolato speciale, dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 di durata della concessione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee.

#### **Art. 5 - Organizzazione del servizio**

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito ove i contribuenti possano effettuare gli adempimenti relativi alla pubblicità temporanea ed alle pubbliche affissioni.

#### **Art. 6 - Nomina funzionario responsabile**

Il concessionario designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e il responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2 e 3, debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

#### **Art. 7- Gestione del servizio e obblighi del concessionario**

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

Il concessionario si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi, oltre al rispetto della normativa e dei regolamenti, ai seguenti principi generali:

- a) uguaglianza, imparzialità, sicurezza e trasparenza;
- b) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società che riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
- c) continuità: i servizi oggetto del presente contratto di concessione sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio e, salvo cause di forza maggiore, per nessuna ragione potranno essere interrotti, abbandonati o sospesi. Il servizio minimo che comunque dovrà essere assicurato è quello relativo all'affissione dei manifesti mortuari.

I servizi dovranno essere gestiti come segue:

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione sarà improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed i regolamenti comunali devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà, in particolare:

1. a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato modulo di pagamento precompilato (ccp od altro), dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali;
2. a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate e/o abusive.

L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza almeno biennale, previo accordo con l'Ente. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Nello specifico, i servizi verranno gestiti come segue:

- il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, D. Lgs. 15/11/1993, n. 507;
- i reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione;
- per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione;
- il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21, D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato decreto;
- le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dall'affidatario che si atterrà al rispetto delle modalità di cui all'art. 22 del D. Lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale;
- le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento;
- in sostituzione del registro cronologico delle affissioni è consentito tenere la raccolta ordinata di tutti gli ordinativi ricevuti;
- per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste.

L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza almeno biennale, previo accordo con l'Ente. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 53 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario; in tal senso potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentante ed è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

## **Art. 8 - Personale**

Il concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

## **Art. 9 - Rescissione del contratto di concessione**

Prima del termine naturale della concessione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- interrompa il servizio senza giusta causa;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali per almeno due volte consecutive previa diffida scritta da parte del Comune. commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato fallito.

## **Art. 10 - Penalità**

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o fondati reclami dell'utenza, al Concessionario verranno inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.
2. Per il ritardo nel riversamento delle somme incassate è applicata l'indennità di mora, pari al tasso d'interesse legale vigente maggiorato di tre punti, oltre alla sanzione del 20% dell'importo non versato o versato in ritardo. A ciò è aggiunta una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

3. Per il ritardo delle rendicontazioni, come previste dal Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, è dovuta una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
4. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dall'Amministrazione nei limiti di cui al precedente comma 1.
5. L'ammontare della penalità deve essere versato entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente.
6. L'applicazione della penale non preclude all'amministrazione Comunale la possibilità di attivare ogni altra forma di tutela.

#### **Art. 11 - Vigilanza e controllo**

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi e il responsabile della polizia municipale, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con il concessionario, svolgono una funzione di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

#### **Art. 12 - Impianti per le Pubbliche affissioni**

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di affidamento del servizio, prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc) attualmente esistenti assumendo l'onere della manutenzione ordinaria.

#### **Art. 13 - Richieste di affissione**

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede agli adempimenti conseguenti. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

#### **Art. 14 - Affissioni d'urgenza**

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

#### **Art. 15 - Affissioni scadute**

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli entro cinque giorni successivi, con nuovi manifesti o con fogli di carta. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

#### **Art. 16 - Affissioni, impianti pubblicitari**

Il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente.

Relativamente alle affissioni, trascorsi 5 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93.

#### **Art. 17 - Contabilità, stampati e bollettari**

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni compatibili di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

#### **Art. 18 - Tariffe**

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta in calce alle tariffe deliberate dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Comune oltre quelli previsti dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e postali, anticipati dal concessionario e che saranno integralmente rimborsati dal comune, e che potranno essere addebitati al contribuente quali, ad esempio, le spese postali dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

In caso di interventi modificativi (ad es.: livelli tariffari, esenzioni, riduzioni, adempimenti ecc.), le condizioni contrattuali saranno rivedute in amichevole accordo, al fine di ristabilirne il sinallagma contrattuale.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento di tributi e/o diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

#### **Art. 19 – Rettifiche e accertamenti d'ufficio**

Il Concessionario procederà alle rettifiche e agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/1993 e dai regolamenti in materia

#### **Art. 20 – Obblighi ed oneri a carico del comune**

Il comune si impegna a:

- a) Mettere a disposizione dell'affidatario, nel rispetto della normativa sulla privacy, tutte le banche dati occorrenti per la gestione dei servizi in concessione, comprese quelle del concessionario uscente, e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o di sua disponibilità, come catasto edilizio e dei terreni, anagrafe dei cittadini, anagrafe tributaria, dichiarazioni, variazioni, ruoli esattoriali, regolamenti comunali, ecc.;
- b) Trasmettere immediatamente al concessionario ogni tipo di documentazione emessa o richiesta dal Concessionario (autorizzazioni, concessioni, contratti ecc.) relative ai servizi oggetto di concessione;
- c) Favorire l'esecuzione del contratto in ogni forma concordata con la società concessionaria, non esclusa l'informazione ai cittadini della concessione in corso per agevolarne lo svolgimento.
- d) interpellare preventivamente il Concessionario in caso di modifica dei Regolamenti di applicazione delle entrate;
- e) Ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti;
- f) Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.
- g) Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente.

#### **Art. 21 - Prestazioni aggiuntive**

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, avvalersi del Concessionario anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016.

### **Art. 22 - Subappalto**

Per i servizi in subappalto la società aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Non rientrano nel subappalto le attività relative alla stampa ed invio degli atti ai contribuenti, dell'attività di recapito locale, della materiale affissione dei manifesti e della manutenzione straordinaria degli impianti affissione.

### **Art. 23 - Ricorsi**

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

### **Art. 24 - Spese Contrattuali**

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 7 e allegata tabella art. 5, e dall'art. 66 del D. Lgs. 112/99.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, è tenuto a:

- Comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- Presentare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- Stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria.

### **Art. 25 - Foro Competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, non risolvibili in via amministrativa, è competente il Foro di BIELLA.

È esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 26 - Garanzia e riservatezza dei dati**

Il concessionario del servizio assume l'incarico di titolare del trattamento dei dati con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina prevista in materia.

### **Art. 27 Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente capitolato prestazionale, sono espressamente richiamate tutte le norme del D. Lgs. 15/11/93 n. 507, del R. D. 14/04/1910 n. 639, del D. Lgs. 11/9/2000 n. 289, le disposizioni della legge 27/7/2000 n. 212, dei vigenti regolamenti comunali.